

Legge regionale 28 agosto 1992, n. 23.

**Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni relative a «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Modifica dell'art. 36  
della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50

1. L'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, è così sostituito:

«Art. 36 - Tasse e contributi.

L'ammontare della tassa, prevista dal primo comma dell'art. 190, del Testo Unico approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1952, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università o istituto avente sede nel Veneto, è fissato in lire 50.000.

L'importo della tassa di cui al primo comma è fissato a partire dall'1 gennaio 1988 in lire 80.000. Detto importo può subire aumenti per gli anni successivi a seguito di apposita legge regionale.

L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

Il contributo annuale previsto dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni, resta fissato nella misura stabilita da detta legge.

I tributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, restano fissati nella misura stabilita da detta legge.

Il tributo di cui al primo comma deve essere corrisposto dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Veneto.

Il tributo di cui al quarto comma può essere versato dagli interessati, all'Università che funge da esattore, congiuntamente alle tasse universitarie, ovvero mediante versamento nell'apposito c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione Veneto.

I rapporti economici tra Regione e Università, relativamente ai tributi di cui al quinto comma e al tributo riscosso per conto della Regione di cui al quarto comma, sono regolati da apposita convenzione che la Giunta è autorizzata a contrarre con gli Istituti universitari della Regione.

Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per omesso versamento, sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 agosto 1992

p. IL PRESIDENTE:  
Sartori

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vittorio Guillion Mangilli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 aprile 1992, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 maggio 1992, dove ha acquisito il n. 197 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 27 maggio 1992;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 giugno 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 luglio 1992, n. 6236;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 luglio 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 agosto 1992, n. 9897/21107/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, l'orientamento e il diritto allo studio.